

PUNTO 149

(n. inserimento pratica: CC - 49 - 2020)

Oggetto: **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
APPROVAZIONI ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI.-**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *"ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- l'articolo 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce, al comma 1, che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"* e che *"Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014 ha approvato i regolamenti comunali di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), con riferimento ai singoli tributi che la predetta imposta unica comunale (IUC) componevano e, tra questi, il regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2015 e n. 11 del 5 febbraio 2020 hanno approvato modifiche e integrazioni al suddetto regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1° luglio 2014 e successivamente modificato e integrato con le sopra premesse deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2015 e n. 11 del 5 febbraio 2020;

RILEVATO, in relazione al quadro normativo di riferimento della tassa sui rifiuti (TARI), che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *"Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – allo stato l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (in acronimo, ARERA) – ampie funzioni di regolazione e controllo in materia di ciclo di rifiuti, tra le quali la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli"*

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»»;

- la suddetta Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza della delega di cui al sopra citato articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha approvato la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando così il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (in acronimo, MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- in relazione all'emanazione del nuovo metodo è da intendersi pertanto definitivamente superata la parte metodologica relativa alla definizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, aveva introdotto, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 683-bis in base al quale *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI [...] entro il 30 aprile"*;
- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto al comma 738 che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"* e al comma 780, nel disporre l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del comma 639 nonché dei commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, che *"Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI"*;
- l'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha successivamente differito al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come al tempo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato, tra gli altri, i suddetti comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per cui, in materia di regolamenti delle entrate degli enti locali, si rende ora applicabile il generale regime di approvazione ordinaria di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che il termine *"per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"* e che *"I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- per l'esercizio 2020, la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è, allo stato, il 30 settembre 2020, secondo quanto disposto dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo modificato e integrato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'articolo 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente"* mentre *"I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di*

ciascun anno devono essere effettuati", sulla base degli atti pubblicati entro la data prevista dalla legge nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

- *l'articolo 34, comma 2, del vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) prevede che il numero delle rate e le date di scadenza entro le quali la TARI deve essere versata siano stabilite con la annuale deliberazione consiliare di determinazione della tariffa di riferimento;*
- *il punto 3.7.1 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che "Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)";*

ATTESO che, in relazione alla peculiare situazione venutasi a creare nell'anno 2020 a seguito sia degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) quanto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ravvisa l'opportunità di procedere a un'ulteriore modifica della vigente disciplina regolamentare della tassa sui rifiuti (TARI), con particolare riferimento all'abrogazione dell'articolo 37-bis "Disposizione transitorie" e all'introduzione dell'articolo 37-ter "Disposizioni transitorie in materia di numero di rate e scadenze per l'anno 2020";

CONSIDERATO, con riferimento a quanto sopra, che:

- *l'articolo 37-bis del vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) dispone un regime transitorio per l'anno 2020 in relazione all'approvazione della tariffa di riferimento (nello specifico è stabilito che "Per l'anno 2020, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa di riferimento di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento è determinata, con specifica deliberazione dell'organo consiliare entro la data del 30 aprile 2020, in deroga ai termini del medesimo comma 2. La suddetta deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020") che, allo stato, risulta del tutto superato dalle disposizioni normative sopravvenute, di cui, in particolare, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tal che, in materia di approvazione della tariffa di riferimento risulta applicabile, anche per l'anno 2020, la disposizione generale, di cui anche all'articolo 12 del regolamento, in base alla quale la tariffa di riferimento viene determinata annualmente, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo tale tariffa comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- *nelle more dell'approvazione del piano finanziario della annuale tariffa di riferimento occorre procedere a stabilire per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del regolamento il numero delle rate e le date di scadenza entro le quali la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 deve essere versata dai contribuenti;*

CONSIDERATA inoltre la necessità di recepire a livello regolamentare, mediante modifica dell'allegato B "Categorie di utenze non domestiche", la modifica introdotta dall'articolo 58-quinquies del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con riferimento alle categorie di classificazione delle utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto di procedere a modificare e integrare il vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

- *abrogando l'articolo 37-bis "Disposizioni transitorie";*

- introducendo, prima dell'articolo 38, l'articolo 37-ter "Disposizioni transitorie in materia di numero di rate e scadenze per l'anno 2020", che preveda – come nel testo puntualmente evidenziato nella parte dispositiva della presente deliberazione – per l'anno 2020, in regime della particolare situazione di difficoltà socio-economica creatasi a seguito dell'epidemia da COVID-19, n. 5 rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) in scadenza, rispettivamente, alle date del 30 settembre 2020, 31 ottobre 2020, 30 novembre 2020, 18 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021;
- modificando, con riferimento all'allegato B "Categorie di utenze non domestiche", la denominazione della categoria codificata al numero 11 da "uffici, agenzie, studi professionali" a "uffici, agenzie" e la denominazione della categoria codificata al numero 12 da "banche ed istituti di credito" a "banche, istituti di credito e studi professionali";

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla generale competenza dell'organo consiliare in materia di regolamenti;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON n. ____ voti,

D E L I B E R A

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. di modificare e integrare il vigente regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), abrogando l'articolo 37-bis "Disposizioni transitorie" e introducendo, prima dell'articolo 38, l'articolo 37-ter "Disposizioni transitorie in materia di numero di rate e scadenze per l'anno 2020" nel testo seguente:
"Per l'anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, del presente regolamento, le rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) sono stabilite in numero di 5 (cinque) rispettivamente aventi le scadenze del 30 settembre 2020, 31 ottobre 2020, 30 novembre 2020, 18 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021."
3. di modificare altresì il medesimo regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con riferimento all'allegato "Categorie di utenze non domestiche", modificando la denominazione della categoria codificata al numero 11 da "uffici, agenzie, studi professionali" a "uffici, agenzie" e la denominazione della categoria codificata al numero 12 da "banche ed istituti di credito" a "banche, istituti di credito e studi professionali";
4. di precisare che, in esito a quanto stabilito ai precedenti punti 2. e 3., il regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) risulta complessivamente come da documento allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
5. di precisare che le modifiche e integrazioni al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) apportate con il presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2020;
6. di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. ____ voti,

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato.-